

## REGOLAMENTO (CE) N. 2770/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96<sup>(4)</sup> stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/98<sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che le diciture «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva», utilizzate a scopo di informazione sull'invecchiamento dei vini spagnoli ed indicati all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), punto i), quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3201/90, sono riconosciute dalla normativa spagnola come diciture tradizionali complementari riservate ai v.q.p.r.d. dal 1979; che è necessario inserirle nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), dello stesso regolamento;

considerando che, in base ad una domanda presentata dall'Uruguay, è opportuno ammettere che i vini originari di tale paese, ottenuti esclusivamente da due varietà, portino il nome di queste due varietà quando vengono commercializzati nella Comunità;

considerando che l'Italia e il Portogallo hanno chiesto che siano aggiunti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 due nuovi sinonimi tradizionalmente usati in tali

paesi; che appare giustificato dare seguito favorevole a tale domanda;

considerando che il Cile, gli Stati Uniti, l'Ungheria e la Repubblica tunisina hanno chiesto una modifica dei loro elenchi di varietà di viti e sinonimi figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, in seguito alle modifiche apportate alla legislazione dei rispettivi paesi; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) sono aggiunti i seguenti termini:
  - «Crianza»
  - «Reserva»
  - «Gran Reserva»;
- 2) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dopo il «Sudafrica» è aggiunto l'«Uruguay»;
- 3) gli allegati III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

(3) GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(4) GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3.

(5) GU L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

(6) GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 14.